



Regione
Lombardia



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**PROCEDURE OPERATIVE PER
L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DEGLI INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE
(ART. 1 - O.C.D.P.C. N. 1174/2025)**



**Piano degli interventi di protezione civile
Procedure operative per l'attuazione
(art.1 O.C.D.P.C. n. 1174/2025)**



1. Ambito di applicazione	3
2. Interventi e spese ammissibili	3
2.1. Tipologia di interventi.....	3
2.2. Condizioni di ammissibilità della spesa.....	4
2.3. Riconoscibilità della spesa.....	5
2.4. Spese tecniche E AFFINI.....	5
2.5. Contratti in essere.....	6
2.6. Affidamenti in house.....	6
2.7. SPESE STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	6
3. Contributo di autonoma sistemazione	8
4. Spese per il volontariato di protezione civile	9
5. SPESE FUNERARIE	10
6. Ruolo e obblighi dei soggetti attuatori degli interventi quali enti beneficiari del contributo	10
7. Attivazione del Piano degli interventi e accettazione del finanziamento	12
8. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	12
9. Aumenti dell'importo contrattuale	15
10. Materiali litoidi e vegetali	16
11. Rifiuti	16
12. Decadenza e Rinuncia	17
12.1. Decadenza.....	17
12.2. Rinuncia.....	17
13. Precisazioni finali	18
14. Trasparenza, conflitto di interessi, anticorruzione e privacy	18
15. Comunicazioni e riferimenti	19



1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce le Procedure operative alle quali devono attenersi i Soggetti attuatori degli interventi e delle attività riferite all' Ordinanza: "OCDPC n. 1174 del 4 dicembre 2025", ai fini della concessione del contributo finanziario a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2025, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della provincia Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della provincia Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza.

Gli interventi ammessi a finanziamento sono individuati nel "*Piano degli interventi di protezione civile*" di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 1174/2025, articolato anche per stralci, e nelle successive rimodulazioni ed integrazioni (art. 1 comma 5) così come approvati dal Dipartimento della Protezione civile con nota POST 0014006 del 20/03/2026.

Il testo dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile 1174/2025 (nel seguito "Ordinanza") è consultabile al seguente collegamento ipertestuale: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25A06939/SG>

2. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

2.1. TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Sono finanziabili le spese sostenute per realizzare gli **interventi pubblici urgenti**, come definiti all'art. **25 comma 2, lettere a), b), d)** del d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile, ovvero:

lett. a): "interventi finalizzati all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di **soccorso e assistenza alla popolazione** interessata dall'evento";

lett. b): "interventi finalizzati al **ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale** vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la **continuità amministrativa** nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea";

lett. d): "interventi, anche strutturali, per la **riduzione del rischio residuo** nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti".

Sono, inoltre, finanziabili:

1. i contributi di **autonoma sistemazione** dei cittadini sfollati;



2. i rimborsi connessi all'impiego del **volontariato di protezione civile** ex art. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018;
3. i contributi per le **spese funerarie**;
4. **servizio straordinario reso da personale delle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I finanziamenti sono vincolati alla realizzazione degli interventi e delle attività così classificati e, pertanto, non possono essere utilizzati, nemmeno in caso di minori spese, per altre finalità.

2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Ai fini dell'imputazione sui fondi stanziati per l'emergenza dai sopracitati provvedimenti, la spesa sostenuta dal soggetto attuatore dell'intervento, quale stazione appaltante, e beneficiario del finanziamento, deve essere:

Pertinente ed imputabile alle attività ammesse a contributo: tutti i documenti riferiti all'intervento e alla spesa devono essere **coerenti con quanto indicato nel Piano degli interventi e riportato nella relativa nota di attivazione**. Quanto indicato nel relativo CUP - Codice Unico di Progetto di investimento pubblico, deve essere coerente con l'oggetto indicato nel Piano degli interventi;

Effettiva: deve essere stata **effettivamente sostenuta**, ovvero deve aver dato luogo ad un pagamento da parte del soggetto attuatore dell'intervento, quale beneficiario del contributo. Non sono ammessi accantonamenti;

Consequente e connessa agli eventi meteorologici che hanno colpito nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della Provincia di Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della Provincia di Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza e ad essi riferibile, **con nesso di causalità**. Non sono ammissibili spese non direttamente connesse all'evento calamitoso;

Tempestiva: i lavori e le opere devono essere **completati entro il termine dello stato di emergenza (4 novembre 2026, salvo proroga dello stato di emergenza)**, ovvero nei tempi dichiarati nella ricognizione dei fabbisogni e trascritti nel Piano degli interventi;

Comprovabile: relativa a **lavori, opere ed interventi** che risultino essere stati **interamente realizzati/eseguiti**. Potendo essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e connesse all'evento calamitoso (art. 1, comma 8, dell'Ordinanza), per la rendicontazione degli interventi di cui al Piano, non sono ammissibili spese quantificate con stime parametriche o *forfettarie*;

Documentata e tracciabile: la spesa deve essere **giustificata da fatture elettroniche, mandati di pagamento quietanzati o da documenti contabili di valore probatorio equivalente**; in ogni caso, non sono considerate ammissibili le spese sostenute in contanti, tramite assegno bancario o mediante compensazione di crediti e debiti fra le parti;



Contenuta nei limiti autorizzati: il contributo ammissibile a carico delle risorse di cui all'Ordinanza n. 1174/2025 **non può superare il limite massimo dell'importo** riportato nel Piano degli interventi e indicato nella relativa nota di attivazione. Per il medesimo intervento non sono ammessi a carico dell'Ordinanza n. 1174/2025 ulteriori finanziamenti, oltre a quello indicato nel Piano.

Eventuali co-finanziamenti da parte del soggetto attuatore e/o da Regione Lombardia devono essere preventivamente comunicati al Commissario ed autorizzati dal Dipartimento di Protezione Civile con apposita Ordinanza, per il trasferimento delle risorse in contabilità speciale.

2.3. RICONOSCIBILITÀ DELLA SPESA

Le spese sono riconoscibili fino all'occorrenza del **100% della quota ammessa a contributo**, rideterminata in sede di rendicontazione finale in caso di minori spese, decurtato degli eventuali importi relativi ad altre forme di aiuto, indennizzo o rimborso da parte di terzi, sia pubblici che privati.

2.4. SPESE TECNICHE E AFFINI

Le eventuali **spese tecniche**, quali progettazione, relazioni specialistiche, direzione lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza, sono riconoscibili nel limite massimo del **10% dell'importo ammesso a contributo**, IVA e contributi inclusi, e, in caso di lavori, devono essere indicate nel quadro tecnico-economico. La stazione appaltante deve verificare il rispetto della Legge n. 49/2023 (c.d. "equo compenso") e, se del caso, adeguare il compenso con risorse proprie.

Sono ricomprese tra le spese tecniche con limite massimo del 10% anche le spese per il riconoscimento degli **incentivi alle funzioni tecniche, ovvero ulteriori forme di retribuzione del personale interno, di cui all'art. 45 d.lgs. 36/2023**. Con riguardo all'art. 45 comma 6 e 7, gli accantonamenti destinati agli investimenti per innovazione per strumentazioni e tecnologie non sono riconoscibili, non essendo spese sostenute.

Non sono, inoltre, riconoscibili spese di personale interno, ancorché straordinarie, connesse alle attività istituzionali, quali ad esempio: ore di lavoro, rimborsi per missioni, reperibilità a meno che non sia presente specifica disposizione all'interno dell'ordinanza.

Le spese per eventuali **approfondimenti strettamente necessari** all'attuazione dell'intervento e/o propedeutici alla progettazione, come, ad esempio, indagini geologiche/geognostiche, rilievi strumentali quali sondaggi/carotaggi e affini, sono riconoscibili se adeguatamente motivate in sede di rendicontazione. Sono, altresì, riconoscibili le **spese di gara e di acquisizione delle aree**.



2.5. CONTRATTI IN ESSERE

Alle condizioni indicate dal punto 2.2, sono ammissibili le spese sostenute nell'ambito di **specifiche clausole contrattuali o di estensioni economiche** di contratti in essere, espressamente finalizzate alla realizzazione dell'intervento, purché effettivamente sostenute e connesse all'evento calamitoso (art. 1, comma 8, dell'Ordinanza).

I documenti contrattuali di riferimento, da trasmettere in sede di rendicontazione, sono riconducibili al contratto principale e all'ordine/i di lavoro o di servizio specifico/i riferito/i all'intervento/i; inoltre, dai documenti relativi all'intervento, deve essere possibile il riconoscimento analitico delle spese effettivamente sostenute, esplicitamente riferite agli interventi/agli ordini di lavoro/servizio connessi all'evento.

Non è riconoscibile sulle risorse dell'Ordinanza la spesa sostenuta mediante canoni o quote parti di **canoni omnicomprensivi**, in quanto non costituisce un esborso specifico aggiuntivo per la realizzazione dell'intervento.

2.6. AFFIDAMENTI IN HOUSE

Per gli interventi realizzati mediante affidamenti a società *in house*, ex art.7 del d.lgs. 36/2023, il soggetto attuatore, beneficiario del contributo, è l'amministrazione pubblica che ha affidato l'incarico e rendiconta la spesa sostenuta, nell'ambito del contratto *in house* con il quale ha realizzato l'intervento.

2.7. SPESE STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE

2.7.1 Come previsto all'art.12 dell'OCDPC 1174/2025, entro i primi 180 giorni a decorrere dagli eventi emergenziali in oggetto, sono ammesse a contributo **le spese straordinarie del personale dipendente** delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **sostenute dall'Ente competente nell'ambito dell'emergenza** in oggetto, come segnalato in sede di ricognizione dei fabbisogni.

2.7.2 Con successivo e motivato decreto del commissario delegato **il limite temporale potrà essere esteso a tutta la durata dello stato di emergenza.**

2.7.3 Si tratta del personale dipendente dell'ente direttamente impegnato nelle **attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza**, sia del comparto che dirigenziale, compresi i titolari di incarico di posizione organizzativa/elevata qualificazione ed i percettori di indennità omnicomprensiva.

2.7.4 Per il **comparto** sono ammissibili le spese sostenute dall'ente delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, **entro il limite massimo di 50 (cinquanta) ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti** (per il CCNL Enti locali **il limite individuale annuo è di 180 ore**, come stabilito dall'art. 14, comma 4, del CCNL Enti Locali del 1° aprile 1999).



2.7.5 Per gli altri dipendenti, per i quali l'Ente non sostiene spese per il lavoro straordinario, quali **titolari di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa/elevata qualificazione e per i percettori di indennità omnicomprensiva**, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, **commisurata ai giorni di effettivo impiego**, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

2.7.6 Entro **60 giorni dalla ricezione della nota di attivazione**, il soggetto attuatore trasmette al Commissario Delegato a mezzo PEC a: sicurezza@pec.regione.lombardia.it **formale comunicazione di accettazione del finanziamento**, con il nominativo del responsabile del procedimento incaricato per il contributo ed i riferimenti di contatto.

2.7.7 A partire dal **15 giugno 2026** è possibile trasmettere al Commissario delegato **la rendicontazione** delle spese sostenute dall'ente, fino all'importo massimo ammesso a contributo, **esclusivamente tramite la piattaforma online "Bandi e Servizi" di Regione Lombardia**, accedendo al procedimento indicato nella nota di attivazione, ed allegando i seguenti documenti:

1-**atto di incarico**, ovvero di presa d'atto, adottato dal dirigente competente dell'amministrazione, per i **dipendenti che sono stati impiegati** nell'assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza, in cui sono riportati:

- a. nominativi/matricole dei dipendenti coinvolti, qualifica in base al contratto vigente, il ruolo all'interno dell'amministrazione, con riferimento all'emergenza in oggetto;
- b. costo per l'ente del lavoro straordinario, per ogni dipendente coinvolto, calcolato sulla base di:
 - i. per il comparto: costo orario del lavoro straordinario, numero di ore effettivamente lavorate, giornate in cui è stato svolto il servizio;
 - ii. per il resto del personale: importo giornaliero dell'indennità omnicomprensiva/della retribuzione mensile complessiva e numero di giornate effettivamente lavorate;

2-**attestazione** dell'ente in cui dichiara che le ore di lavoro straordinario di cui si chiede il rimborso sono **eccedenti rispetto al limite individuale** previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento, esplicitamente richiamato;

3-**atti attestanti l'effettivo avvenuto pagamento** (quietanze, attestazioni banche, ecc.), degli importi versati al personale e degli oneri riflessi;



4- **prospetto excel con la quantificazione dell'importo richiesto**, usando il modello fac-simile presente sulla piattaforma Bandi e Servizi.

Trattandosi di dati economici riguardanti persone fisiche, si **richiede di trasmettere documenti anonimizzati**, in cui, cioè, i dati personali siano stati eliminati/cancellati senza compromettere la lettura dell'atto stesso (es. nominativo, codice fiscale, IBAN, indirizzo).

I **cedolini degli stipendi e i cartellini con le timbrature** devono essere **conservati presso l'Amministrazione** nel fascicolo dell'intervento ed esibiti in caso di eventuali controlli.

Le spese di personale vanno rendicontate **in un'unica soluzione**, rispetto a quanto segnalato nella ricognizione dei fabbisogni.

3. CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE

3.1. Per la determinazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS), si fa riferimento a quanto indicato all'art. 2 dell'Ordinanza.

3.2. È possibile richiedere soltanto il contributo maturato fino alla data di trasmissione dell'istanza. Eventuali altre necessità saranno richieste in quote successive, fino all'importo massimo concesso, **entro e non oltre la scadenza dello stato di emergenza** (4 novembre 2026, salvo eventuali proroghe).

3.3. Il contributo è calcolato su base mensile o frazione di mese ed è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi a carico pubblico; pertanto, i cittadini ospitati gratuitamente a carico del Comune o di altro ente pubblico non hanno diritto al CAS.

Per il calcolo del contributo mensile, l'art. 2 dell'Ordinanza prevede:

- euro 400,00 per nuclei monofamiliari,
- euro 500,00 per nuclei familiari composti da due unità,
- euro 700,00 per nuclei familiari composti da tre unità,
- euro 800,00 per nuclei familiari composti da quattro unità,
- euro 900,00 per nuclei familiari composti da cinque o più unità.

3.4. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di *handicap* o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

3.5. L'importo del contributo è calcolato **a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione** ed è ammissibile a finanziamento fino al giorno in cui si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di termine dello stato di emergenza. **L'importo è calcolato su base mensile.**

3.6. **Per le frazioni di mese, il contributo mensile è riproporzionato in base al numero medio di giorni di un mese** ed è calcolato definendo la quota giornaliera media, secondo la seguente formula: $importo\ giornaliero = importo\ mensile \times 12/365,25$. Il valore dell'importo giornaliero sarà poi moltiplicato per il numero di giorni eccedenti il multiplo di mesi interi.



3.7. Qualora l'importo concesso non sia sufficiente e siano necessarie **ulteriori risorse per coprire successivi periodi di autonoma sistemazione, oltre a quanto approvato e attivato**, il Comune può richiederle al Commissario Delegato, anche più volte. Le necessità così rappresentate saranno valutate ed erogate in base alla disponibilità economica, previa approvazione del Dipartimento di Protezione Civile.

3.8. Una volta erogati i contributi ai cittadini, e comunque entro 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, **il Comune**, quale soggetto attuatore dell'intervento, **trasmette al Commissario gli atti formali con cui ha disposto l'erogazione dei contributi ai cittadini** aventi diritto ed i relativi mandati di pagamento quietanzati, che attestano l'avvenuta erogazione. È possibile richiedere una nuova rata di CAS soltanto dopo aver trasmesso gli atti che documentano l'erogazione ai cittadini del contributo riferito alla rata precedente.

3.9. Le **richieste di erogazione dei contributi** vanno inoltrate al Commissario delegato **esclusivamente tramite la piattaforma online "Bandi e Servizi" di Regione Lombardia** al procedimento indicato nella nota di attivazione, allegando la seguente documentazione:

- ordinanze di sgombero e/o evacuazione riportanti la data di inizio dell'effettiva misura;
- eventuali revoche del provvedimento di sgombero e/o evacuazione;
- eventuale avvenuto pagamento della rata precedente;
- prospetto analitico dei nuclei familiari (numero dei componenti e soggetti fragili), periodo di riferimento, importo richiesto.

È possibile **trasmettere le rendicontazioni ogni bimestre** (una rendicontazione ogni due mesi) fino al termine dello stato di emergenza, ovvero al raggiungimento dell'importo approvato.

4. SPESE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

4.1. Per le attività previste dall'articolo 1 dell'Ordinanza, svolte dal volontariato organizzato di protezione civile, si applicano i **benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018**, che seguono l'ordinaria istruttoria regionale mediante i relativi applicativi *on line* (rif. Decreto del Dirigente della Struttura Volontariato di protezione civile di Regione Lombardia n. 10099/2018).

4.2. Il Commissario delegato può trasferire, a titolo di anticipo, a Regione Lombardia l'importo richiesto, anche in più quote, fino al massimo approvato dal Piano, previa trasmissione degli esiti dell'istruttoria regionale, condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, ai fini della rendicontazione al Dipartimento della Protezione Civile (rif. articolo 1 dell'Ordinanza).

4.3. Una volta erogati i contributi alle organizzazioni di volontariato o ai datori di lavoro dei volontari attivati, e, comunque, entro 60 giorni dal termine dei due anni dalla conclusione dell'intervento, Regione Lombardia trasmette al Commissario i provvedimenti con i quali ha disposto la liquidazione ed i relativi mandati di pagamento quietanzati, che attestano l'avvenuta erogazione.



4.4. La documentazione amministrativa depositata presso Regione, inerente alle richieste di rimborso, deve essere conservata per 10 anni, per eventuali controlli di regolarità amministrativa.

4.5. Per le **spese di carburante** per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali, inserite nel piano degli interventi, l'**Ente richiedente deve dichiarare** che le stesse non sono spese sostenute per il volontariato di Protezione Civile e, quindi, non sono state già esposte per il rimborso ex art. 40.

5. SPESE FUNERARIE

5.1. In caso di vittime accertate a causa dell'evento calamitoso e inserite nell'Ordinanza, le spese per le esequie sono riconoscibili nel limite di quanto presente in ordinanza per ciascuna vittima.

5.2. Ciascun Comune, individuato dal Commissario delegato nell'ambito del Piano, sulla base di documentazione giustificativa a tale scopo presentata dai familiari che ne fanno richiesta, svolge l'istruttoria di ammissibilità della spesa e comunica al Commissario delegato l'importo ammesso a contributo, che provvede alla liquidazione al Comune medesimo.

5.3. Per l'ammissibilità della spesa, si fa riferimento ai criteri di cui all'art.1, comma 8, dell'Ordinanza, ovvero: spese effettivamente sostenute e aventi nesso di causalità con l'evento calamitoso.

5.4. Una volta erogati i contributi ai cittadini, e comunque entro 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, il soggetto attuatore trasmette al Commissario gli atti formali con cui ha disposto l'erogazione dei contributi ed i relativi mandati di pagamento quietanzati, che attestano l'avvenuta erogazione.

6. RUOLO E OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI QUALI ENTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

6.1. Gli Enti beneficiari dei contributi operano in **qualità di soggetti attuatori** dei rispettivi interventi, secondo la vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché le disposizioni previste da altre normative di settore e in base alle previsioni dell'Ordinanza, compreso quanto disposto in materia di gestione dei materiali litoidi e vegetali fatto salvo l'utilizzo delle deroghe previste dall'art. 3 dell'Ordinanza stessa.

6.2. Il **soggetto attuatore dell'intervento**, individuato nel Piano, svolge gli adempimenti indicati nell'Ordinanza, in particolare *“provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990, da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla*



adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso" (art. 7 comma 1 dell'Ordinanza).

6.3. L'approvazione del progetto da parte del soggetto attuatore "costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori".

6.4. Per determinare l'importo dei lavori è necessario riferirsi al **prezzario regionale di riferimento** ([LINK](#)) all'atto della progettazione, nel quale sono riportate, peraltro, le metodologie per l'analisi dei prezzi, al fine dell'integrazione delle voci eventualmente non presenti.

6.5. Per la realizzazione degli interventi approvati nel Piano, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono **agire in deroga alle disposizioni normative elencate all'art. 3 dell'Ordinanza**. I soggetti attuatori valutano l'opportunità di **ricorrere a tali deroghe ogni qualvolta esse risultino funzionali a garantire la necessaria tempestività ed efficacia** degli interventi. L'eventuale mancato ricorso a tali strumenti dovrà essere adeguatamente motivato in relazione alle esigenze emergenziali.

6.6. Per **le opere e i lavori riguardanti il Reticolo Idrico**, anche nel caso di ricorso alle deroghe al R.D. 523/1904 previste dall'ordinanza, il soggetto attuatore trasmette all'Autorità idraulica competente, prima dell'affidamento dei lavori, il progetto delle opere idrauliche corredato da una sintesi che riporti: i corsi d'acqua interessati, la descrizione dell'intervento e delle eventuali opere provvisorie in alveo, gli elaborati grafici e cartografici georeferenziati significativi e il cronoprogramma dei lavori. Il parere dell'Autorità idraulica è richiesto al fine di valutare l'impatto delle opere sull'intero bacino idrologico. Al termine dei lavori devono inoltre essere consegnati all'Autorità il progetto e il rilievo delle opere realizzate (AS BUILT), secondo le modalità da essa indicate, quale soggetto ordinariamente competente per il reticolo idrico

6.7. Qualora ve ne sia la necessità, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3, il soggetto attuatore opera quale "**autorità espropriante**" per l'intervento. Se l'intervento prevede espropri di aree che verranno annesse a corsi d'acqua, ne diverranno pertinenze o verranno occupate da opere idrauliche (es. Aree di laminazione, diversivi/scolmatori), le aree oggetto di espropri sono da accatastare al "Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico" con CF 97905270589, ovvero, nel caso di reticolo di bonifica, "Demanio pubblico dello Stato - Ramo Bonifica" con CF 97905240582.

6.8. In caso di realizzazione di opere pubbliche, **la proprietà, la vigilanza e la manutenzione ordinaria dell'opera restano sotto la responsabilità dell'ente ordinariamente competente, a cui l'opera va formalmente consegnata.**



6.9. I **sistemi di monitoraggio, allertamento e/o allarme** realizzati nell'ambito degli interventi finanziati devono essere funzionali all'individuazione di specifici scenari di rischio e all'attivazione di modelli di intervento, da **recepire nel piano di protezione civile comunale**. Terminata la realizzazione dell'intervento, la **manutenzione ordinaria resta a carico dell'ente che utilizza i dati**.

7. ATTIVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Con l'esclusione delle spese straordinarie del personale dipendente (rif. Par.2.7) e dei contributi relativi alle spese per il volontariato di protezione civile (rif. Par.4), **per tutti gli altri interventi** la procedura di **accettazione** del soggetto attuatore al Piano avviene **esclusivamente attraverso la piattaforma online "Bandi e Servizi"** accedendo al procedimento indicato nella **nota di attivazione**, con la quale il Commissario comunica l'inserimento nel piano approvato e l'ammissione al finanziamento.

Entro 60 giorni dal giorno di apertura della fase di accettazione, indicato nella nota di attivazione, il soggetto attuatore accetta il finanziamento connesso al Piano degli interventi. L'accettazione deve essere firmata dal rappresentante legale del soggetto attuatore, ovvero da un delegato, con la trasmissione delle informazioni relative a:

- nominativo RUP e contatti;
- cronoprogramma effettivo/previsto dell'intervento;
- stato di avanzamento della spesa;
- copia del contratto con l'Impresa esecutrice dell'intervento, se sottoscritto. □

La mancata accettazione, entro i termini indicati, si intende come rinuncia al contributo per la realizzazione dell'intervento, con conseguente stralcio dal piano, senza ulteriori comunicazioni. In tal caso, l'intervento dovrà essere realizzato dal soggetto che ha segnalato il fabbisogno con eventuali altre risorse, ovvero da altro soggetto attuatore pubblico competente istituzionalmente a valere sulle risorse dell'ordinanza.

La fase di accettazione termina con la validazione sulla piattaforma online "Bandi e Servizi" e la restituzione del fascicolo dell'intervento al soggetto attuatore, per le fasi successive.

8. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ad eccezione delle spese di volontariato (rif. Par.4), le richieste di erogazione dei contributi devono essere inoltrate al Commissario delegato **esclusivamente tramite la piattaforma online "Bandi e Servizi" di Regione Lombardia** accedendo al procedimento indicato nella nota di attivazione.

8.1. Saldo in unica soluzione - Per gli **interventi ultimati, entro 60 giorni dalla validazione dell'accettazione**, il soggetto attuatore trasmette **richiesta di erogazione del contributo**, corredata della seguente documentazione:

- a. progetto esecutivo, ove presente, come approvato in conferenza dei servizi, con le eventuali prescrizioni;



- b. verbale di gara con *report* procedura Sintel, ove prevista, oppure ordine di servizio nel caso di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023, se non già trasmesso;
- c. contratto stipulato con l'impresa aggiudicatrice, ovvero documentazione giuridicamente equivalente ai sensi del d.lgs. 36/2023, se non già trasmesso, determine di autorizzazioni al subappalto, nonché contratti/affidamenti per prestazioni professionali e relative determine. Nel caso di servizi/lavori affidati a soggetti con cui sono già in essere contratti aperti, copia del contratto principale e nota di attivazione del servizio/lavoro riferito all'emergenza;
- d. verbale di consegna e inizio dei lavori/servizio (nel caso di affidamento dei lavori ai sensi dell'art.140 del d.lgs. 36/2023 vale l'ordine di servizio, se non già trasmesso);
- e. determina di approvazione della contabilità finale, atto di collaudo, ovvero certificato di regolare esecuzione lavori rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, o di verifica di conformità del servizio, comprensivo di quadro economico di raffronto nelle fasi di progetto-affidamento-stato finale; per lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa (rif. art. 15 comma 3 DM 49/2018);
- f. determine di spesa e relativi mandati di pagamento;
- g. nel caso di spese per funzioni tecniche relative al personale dell'amministrazione (art. 45 d.lgs. 36/2023), dichiarazione del RUP, con l'indicazione degli importi effettivamente liquidati nelle buste paga e degli oneri versati, mandati e quietanze (la quota sarà riconosciuta al netto della quota del 20% destinata alle risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del d.Lgs. 36/2023);
- h. fatture elettroniche attestanti l'imputabilità della spesa. I documenti di spesa possono essere anche cumulativi, ma devono essere "parlanti", ovvero deve essere possibile e inequivocabile il riconoscimento analitico degli importi esplicitamente riferiti agli interventi/agli ordini di lavoro/servizio connessi all'evento;
- i. atti attestanti l'effettivo avvenuto pagamento (quietanze, attestazioni banche, ecc.);
- j. mandato e quietanza (mod. F24) per il versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, dell'IVA e delle ritenute sulle fatture di cui alla precedente lettera g). Nel caso di versamenti cumulativi, dovrà essere allegata la dichiarazione con il dettaglio del/i versamento/i riferito/i all'intervento, che riporti il numero della/e fattura/e e del/i mandato/i;
- k. documentazione Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale (verifica di non inadempienza) per i pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00;
- l. Durc (Documento unico contributivo) e, in caso di incarichi professionali, certificato di regolarità contributiva; entrambi i documenti devono risultare in corso di validità alla data dei mandati di pagamento;
- m. se del caso, documenti a firma del RUP relativi al valore e alla destinazione del materiale litoide e/o vegetale, qualora movimentato nell'ambito dell'intervento. In particolare: documentazione comprovante l'effettivo conferimento di materiale in



discarica (bolla di accompagnamento, verbali di pesatura, trasporto e pagamento), attestazione inerente alla valutazione del valore assunto dall'eventuale materiale asportato, dei quantitativi, della tipologia del materiale e della contabilizzazione dei relativi volumi effettivamente movimentati (rif. successivo Par. 10).

- n. attestazione dell'aggiornamento della piattaforma BDAP-MOP del Ministero Economia e Finanze, tramite invio della scheda compilata, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 229/2011 (invio trimestrale).

8.2. Anticipo - Per gli **interventi non ancora ultimati, a seguito della consegna dei lavori** è possibile richiedere un **anticipo pari al 60% dell'importo dei lavori aggiudicati** al netto del ribasso d'asta, comprensivo di IVA, corredata della seguente documentazione:

- a. progetto esecutivo, ove presente, come approvato in conferenza dei servizi, con le eventuali prescrizioni;
- b. verbale di gara con *report* procedura Sintel, ove prevista, oppure ordine di servizio nel caso di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023, determina di aggiudicazione con approvazione del quadro economico post-gara;
- c. verbale di consegna e inizio dei lavori/servizio (nel caso di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023 vale l'ordine di servizio, se non già trasmesso);
- d. contratto stipulato con l'impresa aggiudicatrice, ovvero documentazione giuridicamente equivalente ai sensi del d.lgs. 36/2023, se non già trasmesso. Nel caso di servizi/lavori affidati a soggetti con cui sono già in essere contratti aperti, copia del contratto principale e nota di attivazione del servizio/lavoro riferito all'emergenza;
- e. attestazione dell'aggiornamento della piattaforma BDAP-MOP del Ministero Economia e Finanze, tramite invio della scheda compilata, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 229/2011 (invio trimestrale).

Per gli interventi il cui costo complessivo è inferiore a € 5.000,00, non è possibile richiedere l'anticipo di cui sopra; sarà possibile erogare l'intero importo delle spese sostenute, a fronte della presentazione della documentazione elencata al punto 8.1.

Per gli **interventi non ancora ultimati, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori** (salvo richieste motivate di proroga), il soggetto attuatore è tenuto a presentare la **richiesta di erogazione del saldo delle spese effettivamente sostenute**, corredata della documentazione elencata al precedente punto 8.1. Sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite piattaforma *online*.

8.3 Acconto straordinario

In casi eccezionali, a fronte di richiesta adeguatamente motivata del soggetto attuatore, in base alla disponibilità di risorse sulla contabilità speciale, il Commissario delegato valuta il riconoscimento di un **acconto straordinario, a fronte della rendicontazione di spesa** dell'importo già anticipato.

È possibile riconoscere l'importo massimo pari all'**ulteriore 30% dell'importo dei lavori** (comprensivi di IVA) **sommato al 90% delle eventuali spese sostenute per l'acquisizione**



delle aree. A seguito di riscontro positivo, per l'erogazione dell'acconto straordinario, il soggetto attuatore deve trasmettere la rendicontazione di cui al punto 8.1. relativa all'anticipo del 60% già erogato.

8.4. Sui documenti relativi agli atti di gara dovrà essere riportato il **Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)** e il relativo **Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (C.U.P.)** dell'intervento. Dalla data di acquisizione, il CUP va, comunque, riportato su tutti gli atti relativi all'intervento, in conformità alla normativa vigente.

8.5. **I tempi di esecuzione degli interventi** indicati nel Piano degli interventi sulla base di quanto dichiarato nella fase di raccolta dei fabbisogni, esplicitati in giorni, **si intendono riferiti alla fase esecutiva**, al netto dei tempi di progettazione, autorizzazione e affidamento, salvo eventuali proroghe di cui al successivo punto 12.2.

8.6. L'importo del contributo concesso sarà versato sul conto di tesoreria unica intestato al soggetto attuatore. Nel caso in cui il soggetto attuatore ne sia sprovvisto, contestualmente alla richiesta di anticipo/saldo, dovrà trasmettere i dati relativi al codice fiscale e al conto corrente intestato al medesimo soggetto.

9. AUMENTI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

9.1. Fermo restando che **la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di piano** approvato, non sono ammesse perizie suppletive che comportino l'utilizzo del ribasso d'asta, ovvero di somme a disposizione superiori a quelle indicate nel quadro economico iniziale dei lavori.

9.2. Esclusivamente per gli interventi d) di cui all'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018, nel caso in cui sia necessario ricorrere a **varianti in corso d'opera, secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici**, è possibile richiedere il riconoscimento della copertura finanziaria solo se permane il nesso di causalità all'evento calamitoso e se la variante mantiene la medesima finalità dell'intervento. La richiesta deve essere preventivamente inviata al Commissario delegato via PEC, corredata di una relazione tecnica illustrativa, comprensiva delle motivazioni della variante e delle specifiche condizioni di ammissibilità.

9.3. Gli eventuali **aumenti prezzi determinati da situazioni contingenti eccezionali** dovranno essere attuati in base ai relativi riferimenti normativi; eventuali economie, derivanti sia da ribassi d'asta sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dal soggetto attuatore per far fronte alle compensazioni prezzi previste dalla normativa vigente e secondo le relative procedure e modalità. Eventuali aumenti dei prezzi non compensabili tramite le economie del quadro economico restano a carico del soggetto attuatore, a meno di eventuali norme compensative.

9.4. Fermo restando quanto precedentemente indicato, **tutte le eventuali economie maturate** sul singolo intervento, quali minori spese per la realizzazione dell'intervento, **rimangono nella disponibilità del Commissario delegato**, sulla contabilità speciale



dedicata all'emergenza, al fine di finanziare gli ulteriori fabbisogni di risorse per interventi connessi all'evento calamitoso, accertati nelle precedenti fasi ricognitive.

10. MATERIALI LITOIDI E VEGETALI

Per quanto riguarda la disciplina della gestione dei materiali litoidi e vegetali si applicano le disposizioni di cui all'Ordinanza. In particolare, ai fini che qui rilevano, si richiamano le seguenti.

10.1 In attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali, rimossi dal demanio idrico per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, **possono essere ceduti a titolo gratuito, previo nulla osta dell'Autorità idraulica competente e senza oneri**, al Comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

10.2. **Previo nulla osta dell'Autorità idraulica competente**, inoltre, i materiali litoidi e vegetali **possono essere ceduti:**

- a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi;
- attraverso la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, **sulla base dei canoni demaniali vigenti**.

Per i materiali litoidi e vegetali asportati, **il RUP assicura al soggetto attuatore la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi**.

10.3. Il Decreto n. 13734 del 22 dicembre 2016 del Direttore Generale della Direzione, Territorio, Urbanistica difesa del Suolo e città Metropolitana di Regione Lombardia, disciplina la **determinazione dei canoni** da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua.

10.4. Gli **importi relativi ai lavori a compensazione**, di cui sopra, devono essere riportati nel quadro economico di progetto con la corretta applicazione della disciplina IVA vigente.

10.5. La **cessione del materiale litoide** può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.

11. RIFIUTI

Per quanto riguarda la disciplina dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'Ordinanza in oggetto. In particolare, ai fini che qui rilevano, i soggetti attuatori degli interventi, ove necessario, possono individuare **appositi siti di deposito temporaneo** ove



depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero, ovvero smaltimento in impianti autorizzati.

12. DECADENZA E RINUNCIA

12.1. DECADENZA

Fermo restando quanto indicato al par.5, in caso di **mancata accettazione online entro i termini indicati**, l'intervento ammesso a finanziamento è altresì dichiarato decaduto dal Commissario delegato a seguito delle seguenti condizioni:

- **mancato rispetto delle condizioni, limiti e divieti** previsti dalle presenti procedure e dalle vigenti norme di legge;
- **violazione del divieto di cumulo** con altre fonti di finanziamento, salvo eventuali cofinanziamenti da parte del soggetto attuatore e/o da Regione Lombardia che devono essere preventivamente comunicati al Commissario ed autorizzati dal Dipartimento di Protezione Civile con apposita Ordinanza, per il trasferimento delle risorse in contabilità speciale;
- **non veridicità delle dichiarazioni** presentate, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

Nei casi di cui sopra, ovvero nel caso in cui, a seguito di un controllo, si evidenzino irregolarità tali da comportare la decadenza dell'intervento dal contributo, **il Commissario delegato e/o il Soggetto Responsabile avvia il procedimento per dichiarare la decadenza dall'assegnazione del contributo** e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente ricevute, aumentate degli interessi legali e di mora maturati, fatte salve le cause di forza maggiore (eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non previste né prevedibili pur con la dovuta diligenza) e che impediscono al beneficiario di adempiere agli obblighi e agli impegni previsti.

12.2. RINUNCIA

Qualora il soggetto attuatore intenda rinunciare, in tutto o in parte, al contributo o alla realizzazione del progetto, deve darne **immediata comunicazione motivata** al Commissario delegato, mediante PEC, corredata delle motivazioni e delle eventuali misure adottate per garantire il raggiungimento del medesimo obiettivo progettuale.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, il beneficiario deve restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali e di mora maturati, fatte salve le cause di forza maggiore (eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non previste né prevedibili pur con la dovuta diligenza) e che impediscono al beneficiario di adempiere agli obblighi e agli impegni previsti.

La rinuncia non è ammessa qualora il Commissario delegato abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;



- comunicato al beneficiario l'effettuazione di un controllo *in loco*.

13. PRECISAZIONI FINALI

13.1. Le opere pubbliche che riguardano interventi contro il dissesto idrogeologico, ovvero i ripristini di opere di urbanizzazione, ai fini IVA sono soggette all'**aliquota ordinaria** (22%). L'Agenzia delle Entrate (Risposta n.184/2022) ha chiarito che gli interventi di ripristino post-evento, di mitigazione o riduzione del rischio idrogeologico, ancorché realizzati su infrastrutture qualificate urbanisticamente come opere di urbanizzazione, non rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria ai fini IVA. Quindi, esclusivamente per lavori la cui documentazione tecnico-amministrativa li qualifica come interventi di ristrutturazione urbanistica (rif. art. 3, c. 1, lett. f, DPR 380/2001) è possibile applicare l'aliquota IVA agevolata del 10%.

13.2. Il Commissario, qualora ne rilevi la necessità, anche a fronte di **richiesta motivata**, si riserva di concedere **proroghe** alle scadenze indicate nelle presenti procedure operative e di comunicarlo ai soggetti attuatori. Trattandosi di interventi di protezione civile, attivati in situazioni straordinarie, aventi carattere di emergenza, devono comunque essere realizzati con la massima tempestività.

13.3. Le eventuali richieste motivate di proroga devono essere trasmesse al Commissario a mezzo PEC (**sicurezza@pec.regione.lombardia.it**), accompagnate dal verbale di sospensione dei lavori, ex art. 121 del D. lgs. 36/2023, e dall'aggiornamento del cronoprogramma.

13.4. Il controllo tecnico-amministrativo e contabile, relativo agli interventi ammessi a finanziamento, verrà effettuato, anche in corso d'opera, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

14. TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI, ANTICORRUZIONE E PRIVACY

Il **subject attuatore è tenuto a provvedere**, per quanto di competenza, agli **adempimenti in materia di trasparenza**, compresi quelli connessi alle disposizioni del d.lgs. 33/2013, di **prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione**, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e in materia di **protezione dei dati personali**, di cui al GDPR-Regolamento 2016/679.

In particolare, è tenuto ad assicurare, all'interno della propria struttura organizzativa, la presenza di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna (es. misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative, tra cui la acquisizione e verifica di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di procedimenti penali in corso, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale o, in generale, modelli organizzativi e programmi di compliance "anticorruzione").



15. COMUNICAZIONI E RIFERIMENTI

15.1. Le comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) sono da inviare al COMMISSARIO DELEGATO - DIRETTORE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE, all'indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it

15.2. Le operazioni di **accettazione del finanziamento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del paragrafo 2.1** (escluse le spese straordinarie del personale dipendente (Par. 2.7) e le spese del volontariato (Par.4)) **sono da inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma online “Bandi e Servizi”** di Regione Lombardia – accedendo al procedimento indicato nella nota di attivazione.

15.3. Le **richieste di risorse per gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del paragrafo 2.1 e per le spese straordinarie del personale dipendente del paragrafo 2.7** (escluse le spese del volontariato (Par. 4)) **sono da inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma online “Bandi e Servizi”** di Regione Lombardia – accedendo al procedimento indicato nella nota di attivazione.

IL COMMISSARIO DELEGATO

OCDCPC 1174/2024